

DPRReg 175/2019 e successive modifiche - Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 e dell'articolo 3 bis, comma 5, della legge regionale 3/2020 (Sabatini Friuli Venezia Giulia)

nota informativa

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Amministrazioni e strutture competenti

Gestore: FVG PLUS S.p.A.

Via Marco Volpe n. 10/C, Udine

PEC: sabatinfvg@certregione.fvg.it

Organo Deliberante: Comitato di gestione di cui all'art. 10 della L.R. 2/2012
via della Cassa di Risparmio, 10
34121 Trieste

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Gabriele Colapietro.

Oggetto del procedimento

Concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali¹ tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario (Sabatini Friuli Venezia Giulia).

Fasi e termini del procedimento

Il procedimento si articola come segue:

- **presentazione domande di attivazione dell'intervento incentivante:** le domande di attivazione dell'intervento incentivante sono presentate, esclusivamente via pec, dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti, prima dell'avvio dell'iniziativa. Il medesimo soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di attivazione dell'intervento incentivante per ciascun anno solare. Nel caso di applicazione del regolamento (UE) 2831/2023, le domande di attivazione dell'intervento incentivante possono essere presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti anche dopo l'avvio dell'iniziativa e gli incentivi possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa;
- **presentazione richieste di intervento incentivante:** i soggetti richiedenti fanno pervenire la richiesta di intervento incentivante al Gestore, anche senza la preventiva stipulazione dell'operazione finanziaria, entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante da parte dell'impresa, a pena di inammissibilità; i soggetti richiedenti possono presentare richiesta di intervento incentivante esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica;
- **istruttoria richieste di intervento incentivante:** le richieste di intervento sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricezione fino all'esaurimento delle risorse disponibili per la concessione dell'incentivo. Completata l'istruttoria della richiesta di intervento incentivante, il responsabile del procedimento del Gestore, individuato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2000, trasmette gli atti al Comitato proponendo l'adozione del provvedimento di concessione ovvero di diniego dell'incentivo;
- **concessione a favore dei beneficiari:** Le deliberazioni sulle richieste di intervento incentivante sono assunte dal Comitato entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di intervento incentivante. Il Gestore comunica in forma scritta al soggetto richiedente e al beneficiario finale l'adozione del provvedimento di concessione dell'incentivo, ovvero il diniego della richiesta, entro il termine di venti giorni dalla data della deliberazione del Comitato;
- **richiesta erogazione dell'incentivo:** L'iniziativa deve essere realizzata e la richiesta di erogazione dell'incentivo deve pervenire al Gestore, a pena di decadenza dal diritto all'incentivo, entro il termine di dodici mesi dal ricevimento della

comunicazione della concessione dell'incentivo. È fatta salva la richiesta di proroga per un periodo non superiore a sei mesi, presentata prima della scadenza del termine medesimo. La richiesta di proroga è motivata, pena l'inammissibilità della richiesta, con l'indicazione delle cause non imputabili al soggetto beneficiario che hanno impedito il rispetto del termine. La richiesta di erogazione è inoltrata al Gestore esclusivamente dai soggetti richiedenti. Le richieste di erogazione sono presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'iniziativa. Le richieste sono inoltrate esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica, pena l'irricevibilità della richiesta, allegando copia della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute, attestante la realizzazione dell'iniziativa;

- **erogazione dell'incentivo:** Il Gestore verifica la rendicontazione dell'iniziativa in conformità agli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000 e nel corso della verifica può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione dell'incentivo. I costi sostenuti per l'acquisizione dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari devono essere debitamente comprovati da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili i costi sostenuti in contanti. Verificata la regolarità e completezza della documentazione di rendicontazione, l'incentivo è accreditato in un'unica soluzione al soggetto richiedente, con valuta corrente, tenuto conto della disponibilità di risorse. L'incentivo è bonificato al soggetto beneficiario per il tramite del soggetto richiedente, che provvede ad accreditarlo al soggetto beneficiario con valuta pari a quella applicata dalla struttura competente.
- **controlli:** i requisiti attestati, nei moduli di domanda e rendicontazione, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge

Diritto di accesso

È possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare i diritti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inviando apposita richiesta via PEC a FVG PLUS S.p.A.